

**Ente Bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi
della provincia di Bolzano**

1

**Bilaterale Körperschaft
für den Tertiärsektor der Verteilung und der Dienstleistungen
der Provinz Bozen**

R E G O L A M E N T O

Art. 1 – Funzionamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Bolzano, in seguito più brevemente denominato "EBK", costituito ai sensi dell'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 3 novembre 1994 e successivi rinnovi.

Art. 2 – Soggetti obbligati

Sono obbligate al versamento del contributo annuale le aziende, ed i relativi dipendenti, che applicano il CCNL Terziario di Confcommercio, ad esclusione di quelle che hanno optato per il versamento direttamente ai lavoratori.

Art. 3 – Modalità di finanziamento / contribuzione

In via ordinaria, EBK è finanziato mediante la riscossione di un contributo mensile a carico sia dell'azienda che del lavoratore.

La misura delle quote mensili di finanziamento di EBK è stabilita nello 0,20 % di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,10% a carico del datore di lavoro.

Per le aziende del Turismo, la misura a carico dell'azienda è pari allo 0,30% e quella a carico del lavoratore è pari allo 0,10%.

EBK provvede alla riscossione dei contributi dovuti, tramite la convenzione nazionale in essere tra l'INPS e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, ed in via del tutto sussidiaria, tramite versamenti diretti sul conto corrente bancario intestato ad EBK.

In via straordinaria, EBK è finanziato con i contributi, versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi, eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di EBK, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali di EBK. La misura delle quote potrà essere variata di comune accordo tra le parti (Unione commercio turismo servizi-Filcams/Fisascat/Uiltucs/Asgb).

La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni mensili. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.

Art. 4 – Contribuzione accessoria

Per poter godere delle prestazioni, nonché dell'attività, di EBK, i soggetti di cui all'art. 2 devono aver rispettato il CCNL, anche nella parte in cui sono previsti i "contributi di assistenza contrattuale", in quanto parte integrante del CCNL (art. 243 bis CCNL 30 marzo 2015).

Non è invece, né obbligatoria, né necessaria, l'adesione all'Unione commercio turismo servizi Alto Adige – hds, decisione che rientra nella libera determinazione dell'azienda.

Art. 5 – Versamento contributi

Gli importi delle quote di cui all'articolo precedente devono essere versati dalle aziende contestualmente al versamento dei contributi previdenziali.

Art. 6 – Requisiti e regolarità contributiva

I lavoratori ed i datori di lavoro che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Territoriale sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento del contributo, per almeno sei mesi prima, delle quote di propria competenza, mediante l'esibizione rispettivamente del foglio paga e della ricevuta del versamento (quota Ente Bilaterale = settore terziario: 0,10% lavoratore e 0,10% datore di lavoro — settore turismo: 0,10% lavoratore e 0,30% datore di lavoro - quota COVELCO = 0,40% lavoratore e 0,40% datore di lavoro sia del terziario che del turismo, o altra misura eventualmente concordata con le parti sociali). Le suddette quote dovranno essere evidenziate separatamente sul foglio paga.

Art. 7 – Riepilogo versamenti

Ogni mese, l'istituto bancario prima, e l'Ente di riscossione col quale è stata stipulata la convenzione poi, è tenuta ad inviare all'Ente Bilaterale della Provincia di Bolzano un riepilogo delle quote versate.

Il riepilogo dovrà contenere:

- numero matricola INPS del datore di lavoro;
- denominazione sociale;
- periodo;
- numero dipendenti;
- base di calcolo (paga base e contingenza);
- ammontare dell'importo versato;
- dal momento in cui diverrà operativa la convenzione con l'Ente di riscossione anche il codice che verrà concordato.

Art. 8 – Supporto documentazione

Su apposita richiesta dovranno essere esibiti i modelli DM/10.

Art. 9 – Contribuzione ad Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (Ebinter)

Vista la particolare situazione della provincia di Bolzano, il versamento all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario verrà effettuato annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo nella percentuale del 5 per cento degli importi riscossi entro il 31 dicembre, misura che è stata concordata tra lo stesso Ente Nazionale e le Organizzazioni fondatrici dell'Ente Bilaterale Territoriale in data 19 aprile 2005 e 12 ottobre 2006.

Art. 10 - Attività

I compiti di EBK sono quelli indicati nell' art. 3 dello Statuto 2017, con le successive modifiche ed integrazioni, previsti dal CCNL Terziario e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale e territoriale.

Le attività ordinarie di competenza di EBK possono essere così sintetizzate:

- a) il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;
- b) la tutela della salute e della dignità della persona;
- c) le funzioni previste dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi in materia di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo parziale della durata di 7 ore settimanali;
- d) costituisce, al proprio interno, l'Organismo Paritetico Provinciale e l'esercizio delle funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;
- e) riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di articolazione dell'orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell'orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 126-128);
- f) le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37 bis e 38 del CCNL Terziario;
- g) la promozione e la gestione, a livello locale, di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;

h) promuovere e sviluppare iniziative a carattere sociale a favore dei lavoratori dipendenti, quali mutualizzazione degli istituti previsti dal CCNL, da accordi territoriali ed iniziative di sostegno al reddito che siano concordate dalle parti costituenti e dalle stesse attribuite all'Ente Bilaterale;

i) le attività di supporto al rapporto di lavoro (p.es. assistenza bimbi; assistenza straordinaria malattia; malattia apprendisti; scuola apprendisti; premio apprendista meritevole; borsa di studio per tesi sul commercio e/o sulla bilateralità; part-time post maternità; premio aziendale per conferma apprendista premiato; sostegno assistenza familiari; rimborso congedo matrimoniale; rimborso retribuzione dipendenti per ristrutturazione negozio; rimborso retribuzione dipendenti che frequentano corsi di formazione dell'EBK; maestro del commercio; padri in congedo parentale).

Altre attività / servizi, che rientrano nelle finalità di EBK, potranno essere avviati a seguito di delibera degli organi di EBK, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dagli Accordi Nazionali.

Art. 11 – Direttore

Il Direttore viene nominato dal Consiglio direttivo, su proposta della Presidenza.

Il Direttore è responsabile delle attività operative di EBK e risponde al Consiglio Direttivo.

In particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio Direttivo;
- per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi anche di collaborazioni esterne;
- predispone il budget previsionale e il rendiconto consuntivo di EBK da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- predispone una relazione sul funzionamento degli uffici da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Direttore, che può rivestire anche la carica di membro del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Art. 12 – Requisiti

A) degli Organi

I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive di EBK, dovranno possedere:

- ☐ i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03;
- ☐ i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera EBK. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato esperienze professionali per almeno 24 mesi, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti di EBK.

B) del Direttore

Il Direttore dovrà possedere i seguenti requisiti:

- ☐ i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03;
- ☐ i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera EBK. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato esperienze professionali per almeno 5 anni, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti di EBK.

C) del personale di struttura

Il personale operante presso EBK andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti.

Art. 13 – Presidenza

La carica di Presidente e di Vicepresidente ha la durata di quattro esercizi finanziari, ma, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio finanziario, si

attua l'avvicendamento delle due cariche: il Presidente cede al Vicepresidente la carica di Presidente, assumendo quella di Vicepresidente.

Il Presidente è scelto alternativamente tra i propri membri, una volta tra quelli di designazione della Rappresentanza dei datori di lavoro e la volta successiva tra quelli di designazione delle Rappresentanze dei lavoratori.

Il Vicepresidente è nominato scegliendolo tra i membri di designazione della Rappresentanza di cui non è espressione il Presidente.

Art. 14 – Consiglio Direttivo – Cooptazione

Nel Consiglio Direttivo possono essere cooptati più componenti senza diritto di voto.

Art. 15 – Esercizio sociale

Al fine di improntare alla massima efficacia l'azione di EBK, vengono individuati i seguenti criteri:

A) budget previsionale e rendiconto consuntivo

Il budget previsionale e il rendiconto consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:

- ☐ adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
- ☐ evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- ☐ evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Il budget previsionale sarà presentato dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e sarà accompagnato da una relazione programmatica sulle risorse disponibili e sulle attività da svolgersi.

B) relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione

La relazione annuale, prevista dallo Statuto di EBK, dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse – attività – servizi.

Art. 16 – Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze

La Presidenza è delegata dal Consiglio direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente di EBK nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale e dal presente regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi, il Consiglio Direttivo dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente, se ragioni di opportunità, efficienza, convenienza e di tempo lo consentano, almeno 3 offerte.

Per tali prestazioni dovrà essere adottata una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza.

Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Art. 17 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti, saranno trattati dagli organi di EBK secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.